



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"MASCALI"**

Piazza Dante- TEL.095 966253 FAX 095 966253 MASCALI
E-mail ctic8ak00g@istruzione.it - PEC ctic8ak00g@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.CTIC8AK00G Cod. Fisc.83001510870

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Articolo I. - Gli studenti sono tenuti:

- a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- a mantenere nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri un comportamento corretto e coerente con i principi sanciti dalla Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento dello Stato italiano e con il rinnovato statuto delle studentesse e degli studenti.
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'istituto.
- ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- a condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- a partecipare alle attività scelte liberamente dai genitori nell'ambito dell'apertura pomeridiana della scuola e di contribuire con impegno e partecipazione alle attività educative.
- a non utilizzare durante le lezioni o le attività didattiche i telefonini, i giochi elettronici e i riproduttori di musica.

Articolo II. - Gli alunni che manchino ai doveri scolastici di cui all'art. I del presente regolamento, senza giustificato motivo, sono sottoposti a sanzioni disciplinari individuate all'art. X del presente Regolamento il cui scopo assume prevalentemente finalità educativa e tende al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Qualora il Consiglio di classe ne ravvisasse la necessità, tra le sanzioni disciplinari può essere compresa l'esclusione dell'alunno dalla partecipazione alle visite d'istruzione, in quanto l'inosservanza delle regole può mettere a repentaglio l'incolumità dell'alunno stesso.

Articolo III. - Il presente regolamento riconosce che la responsabilità disciplinare è personale, che nessun studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni e che nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Articolo IV. - Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente ed è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Le attività relative alle conversioni delle sospensioni in favore della comunità scolastica sono

individuare dal Dirigente Scolastico nel rispetto dei principi dettati dallo statuto degli studenti e delle studentesse, nell'ambito delle attività discusse e valutate periodicamente dal collegio dei docenti e dal consiglio d'Istituto e sulla base delle indicazioni dell'organo che ha irrogato la sanzione.

Articolo V. - Non può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Articolo VI. - Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati a seguito di decisione del consiglio di classe e possono essere disposti solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del Corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

Articolo VII. - L'immediato allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto dal dirigente scolastico in concorso con il vicario o almeno uno dei collaboratori, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

Articolo VIII. - Nei periodi di allontanamento deve essere mantenuto, tramite il coordinatore del consiglio di classe, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare e favorire il rientro nella comunità scolastica.

Articolo IX. - Nel caso in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Articolo X. - Le infrazioni ai doveri di cui all'art. 1 del presente Regolamento sono sanzionate, previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che siano state effettivamente commesse da parte dello studente incolpato e previa valutazione delle precedenti sanzioni irrogate, secondo la valutazione del consiglio di classe e di norma secondo le seguenti modalità e procedure:

| comma | comportamento | sanzione | organo competente | procedura |
|--------------|---|--|--------------------------|--|
| 1 | Mancata giustificazione delle assenze (per la seconda volta l'alunno dimentica la giustificazione) Abitudine a ritardare le giustificazioni delle assenze (quando si registrano almeno tre ritardi nelle giustificazioni) Entrate ingiustificate in ritardo (3 ritardi) | Ammonizione verbale Ammonizione scritta non ammissione dell'alunno se il giorno successivo non viene accompagnato da uno dei genitori, a seguito di convocazione | Docente della prima ora | Informazione telefonica alla famiglia; il coordinatore di classe riferisce al consiglio di classe |
| 2 | Alunno sprovvisto di libri di testo, di materiale didattico e di attrezzature indispensabili allo svolgimento della didattica non assolvimento degli impegni di studio rilevabile con apposita griglia definita in fase di programmazione | Ammonizione verbale Ammonizione scritta non riammissione dell'alunno se non viene accompagnato da uno dei genitori, a seguito di convocazione | Coordinatore di classe | il coordinatore di classe convoca la famiglia per telefono e riferisce al consiglio di classe |
| 3 | mancanza di rispetto, lesivo della dignità personale e professionale sia verbale che con atti, rilevata da qualunque operatore scolastico e riferita al consiglio di classe | Ammonizione verbale Ammonizione scritta Allontanamento fino a 15 giorni | Consiglio di Classe | <ul style="list-style-type: none"> • il coordinatore di classe riferisce al consiglio di classe • Consiglio di Classe • Lettera alla famiglia • Eventuale ricorso organo di garanzia |
| 4 | violazione di principi costituzionali nazionali ed internazionali (comportamenti sociali) | Ammonizione verbale Ammonizione scritta Allontanamento fino a 15 giorni | Consiglio di Classe | <ul style="list-style-type: none"> • il coordinatore di classe riferisce al consiglio di classe • Consiglio di Classe • Lettera alla famiglia • Eventuale ricorso organo di garanzia |
| 5 | violazione dei regolamenti rilevata dai responsabili e riferita al Consiglio di Classe | Ammonizione verbale Ammonizione scritta Allontanamento fino a 15 giorni | Consiglio di Classe | <ul style="list-style-type: none"> • il coordinatore di classe riferisce al consiglio di classe • Consiglio di Classe • Lettera alla famiglia • Eventuale ricorso organo di garanzia |
| 6 | danno premeditato oppure dovuto ad atteggiamento irresponsabile rilevato da qualsiasi operatore scolastico | Ammonizione verbale Ammonizione scritta risarcimento del danno; Allontanamento dalla scuola fino a 15 gg . | Consiglio di Classe | <ul style="list-style-type: none"> • il coordinatore di classe riferisce al consiglio di classe • Consiglio di Classe • Lettera alla famiglia • Eventuale ricorso organo di garanzia |

| | | | | |
|----|--|--|------------------------------|---|
| 7 | danni all'ambiente scolastico e mancanza di cura | Ammonizione verbale Ammonizione scritta Risarcimento del danno; Allontanamento dalla scuola fino a 15 gg . | Consiglio di Classe | <ul style="list-style-type: none"> • il coordinatore di classe riferisce al consiglio di classe • Consiglio di Classe • Lettera alla famiglia • Eventuale ricorso organo di garanzia |
| 8 | uso delle apparecchiature elettroniche di cui al punto 9 dell'art. I | Ammonizione verbale Ammonizione scritta Ritiro dell'apparecchiatura e riconsegna alla famiglia (o all'alunno se maggiorenne) al termine delle lezioni. Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni | Docente | <ul style="list-style-type: none"> • il coordinatore di classe riferisce al consiglio di classe • Consiglio di Classe • Lettera alla famiglia • Eventuale ricorso organo di garanzia |
| 9 | Gravi azioni che violano la dignità e il rispetto della persona umana o nel caso vi sia pericolo per l'incolumità delle persone | Allontanamento superiore a 15 giorni | Consiglio di istituto | <ul style="list-style-type: none"> • il coordinatore di classe riferisce al consiglio di classe • Consiglio di classe • Consiglio di istituto • Lettera alla famiglia • Eventuale ricorso organo di garanzia |
| 10 | Recidiva di gravi azioni indicati al punto 9 Atti di violenza grave Atti connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale - nel caso non sia possibile esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo nella comunità scolastica – | Allontanamento dalla comunità scolastica senza esclusione dalla scrutinio finale o dall'esame finale (minore gravità) Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dalla scrutinio finale o non ammissione all'esame finale (maggiore gravità) | Consiglio di istituto | <ul style="list-style-type: none"> • il coordinatore di classe riferisce al consiglio di classe • Consiglio di classe • Consiglio di istituto • Lettera alla famiglia • Eventuale ricorso organo di garanzia |

N. B.: per ogni procedura lo studente e la rispettiva famiglia vengono informati dal coordinatore di classe circa il comportamento rilevato e l'avviato procedimento.

TITOLO II: DELL' ORGANO DI GARANZIA

Articolo XI. - L'Organo di Garanzia disciplinare dell'I.C. "MASCALI" è composto da quattro membri effettivi: il dirigente scolastico, un docente e due genitori; viene previsto un membro supplente per ciascun componente.

Articolo XII. - E esso ha durata biennale ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Le funzioni di segretario sono affidate al docente che provvede a raccogliere i ricorsi, a convocare le riunioni sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento e a dare attuazione alle delibere prese. In caso di assenza del presidente ne assume le funzioni uno dei docenti Collaboratori.

Articolo XIII. - Per la prima costituzione I membri effettivi e supplenti dell'Organo di Garanzia sono nominati dagli eletti delle rispettive componenti nel consiglio di Istituto e possono essere scelti fra tutti gli aventi diritto al voto. Le componenti elettive sono comunque rinnovate in occasione delle elezioni del consiglio d'Istituto. In caso di cessazione di membro eletto entrano a far parte dell'organo i primi non eletti.

Articolo XIV. - L'Organo di Garanzia opera e decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo XV. - Il membro assente viene sostituito dal supplente della rispettiva componente. In caso di tre assenze consecutive si decade dall'incarico e il Consiglio di Istituto provvederà al reintegro come da articolo XIII del presente regolamento.

TITOLO III: DELLE IMPUGNAZIONI

Articolo XVI. - Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno, entro otto giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia di cui al titolo II del presente regolamento. Il ricorso deve contenere le motivazioni dell'impugnazione.

Articolo XVII. - L'Organo di Garanzia, è deputato anche a decidere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti insorgenti all'interno della scuola in merito all'applicazione del DPR 24 giugno 1998 n. 249: "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" così come modificato dal DPR 21 novembre 2007 n. 235.

Articolo XVIII. - Contro le violazioni del DPR 24 giugno 1998 n. 249: "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" così come modificato dal DPR 21 novembre 2007 n. 235 è ammesso reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia che decide previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.

Approvato dagli Organi Collegiali della scuola.